

TAR Catania 22/10/1999 n. 2129

legge 109/94 Articoli 13 - Codici 11.3

Alle Associazioni temporanee di imprese non è applicabile l'art.5 della legge 10 febbraio 1962, n.57, secondo cui in materia di appalto di opere pubbliche i costruttori possono assumere lavori d'importo pari a quello cui sono iscritti all'albo nazionale, aumentato di un quinto, e ciò anche in vigenza della disciplina dettata dall'art.23 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n.406.